



Rep. Ord. n° 153 del 14/04/2011

Oggetto: Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Favaro Veneto (ZTL VAM 3)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2004 il PGTU è stato aggiornato con l'introduzione di una generale disciplina delle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli a motore e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL VAM - Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore), con l'obiettivo di:
 - limitare i transiti di determinate categorie di veicoli a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, senza pedaggio e praticabili senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
 - differenziare le categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano;

Considerato che:

- con ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 e s.m.i. è stato istituito il divieto di transito per autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, ad esclusione di alcuni itinerari, sui quali in deroga e secondo specifiche prescrizioni, è consentito il transito di detti veicoli;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 13/07/2007 è stata approvata l'unificazione della regolamentazione della circolazione nelle diverse parti del territorio comunale in materia di provvedimenti quali la ZTL BUS, la sopra citata ZTL VAM, la regolamentazione per il trasporto di merci, la regolamentazione della circolazione a targhe alterne e dei veicoli non catalizzati per motivi ambientali;
- la Deliberazione n° 388 del 13/07/2007 articola la ZTL VAM in più zone e per ciascuna di esse stabilisce diverse modalità di circolazione, per le diverse categorie di veicoli a motore. Le zone sono così organizzate:

- ZTL - VAM 1: Mestre Centro
- ZTL - VAM 2: Tessera
- ZTL - VAM 3: Favaro (successivamente articolata in Favaro, Campalto e Dese)
- ZTL - VAM 4: Zelarino - Chirignago - Terraglio
- ZTL - VAM 5: Marghera Centro
- ZTL - VAM 6: Marghera Zona Industriale
- ZTL - VAM 7: Marghera Commerciale
- ZTL - VAM 8: Malcontenta
- ZTL - VAM 9: Venezia C.S.
- ZTL - VAM 10: Lido e Pellestrina.

- con ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 "Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di accesso e circolazione per i veicoli di massa

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490*

*Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori*

*Responsabile dell'istruttoria:
dott. ssa Angela Scolaro*



a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone” e s.m.i. è stata istituita un Zona a Traffico Limitato per i veicoli pesanti nell’abitato di Campalto, anticipando di fatto l’istituzione della presente zona a traffico limitato;

Convenuto che:

- è intenzione aggiornare le disposizioni che regolano la circolazione dei mezzi pesanti all’interno del Comune di Venezia adeguando pertanto l’ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 e s.m.i., adottata antecedentemente l’entrata in vigore del Nuovo codice della strada;
- che il nuovo provvedimento andrà a sostituire i contenuti dell’ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 esclusivamente sulla porzione di territorio interessato dalla presente ordinanza, mantenendo invece inalterate le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale n° 689/1989, sulla viabilità esterna alla Zona a Traffico Limitato;
- la ZTL VAM 3, come definita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 388 del 13/07/2007, include anche il centro abitato di Campalto, sul quale è tuttavia stata anticipata l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato per veicoli con massa massima superiore a 3,5 t e non adibiti al trasporto di persone con ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i.;

Verificato che:

- l’istituzione delle ZTL VAM, consente di regolamentare anche le operazioni di carico/scarico ed il transito dei mezzi pesanti, permettendo di ridurre il traffico di attraversamento, dirottandolo su percorsi alternativi esterni;
- l’istituzione delle ZTL VAM consente inoltre, in futuro, una gestione automatica del controllo delle limitazioni alla circolazione attraverso l’installazione di varchi elettronici;

Riconosciuta pertanto:

- la necessità di dare attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 388 del 13/07/2007 sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto, ed in particolare sulla porzione del territorio identificato con l’acronimo di ZTL VAM 3, esclusivamente e relativamente al paragrafo 2.3.2 dell’Allegato 1 alla sopraccitata deliberazione, inerente il transito di veicoli adibiti al trasporto di cose e con massa a pieno carico superiore a 3,5 t;
- l’esigenza di escludere dalla ZTL VAM 3 il centro abitato di Campalto, sul quale in base all’ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 e s.m.i., già sussiste una Zona a Traffico Limitato per i veicoli a motore con massa massima superiore a 3,5 t e non adibiti al trasporto di persone, con caratteristiche analoghe a quelle dell’istituenda ZTL VAM 3;
- l’opportunità di riportare il perimetro della ZTL di Campalto sull’allegato grafico ma di escluderla dai contenuti del presente provvedimento;

Visti

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”;



- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada";
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U. n° 301 del 28/12/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Nuovo codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

istituire una Zona Traffico Limitato, denominata ZTL VAM 3, per veicoli a motore non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, regolamentata con la seguente disciplina:

1. segnalare l'inizio e la fine dell'area soggetta alle prescrizioni del presente provvedimento e rappresentata nell'allegato grafico della presente ordinanza;
2. istituire il divieto di transito (accesso e circolazione) ai veicoli isolati non adibiti al trasporto di persone, aventi massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t;
3. istituire il divieto di transito (accesso e circolazione) ai complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone. I complessi di veicoli che necessitano di accedere nella ZTL VAM 3 per operazioni di carico/scarico, devono richiedere uno specifico permesso alla Direzione Mobilità e Trasporti, contenente l'orario, l'itinerario e le eventuali altre speciali condizioni e cautele;
4. l'accesso e la circolazione all'interno della ZTL VAM 3 è consentita ai soli veicoli isolati, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, per svolgere operazioni di carico/scarico nelle seguenti fasce orarie e sulle vie di seguito indicate:
 - dalle ore 06.00 alle ore 07.30;
 - dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
 - dalle ore 13.00 alle ore 16.30;

VIA
via San Donà
via Altinia
via Triestina

L'origine o la destinazione dei veicoli circolanti durante le suddette fasce orarie devono essere, a richiesta degli organi di polizia stradale, debitamente documentate.

Qualora le operazioni di carico/scarico dovessero svolgersi al di fuori di tali fasce orarie è necessario uno specifico permesso di circolazione rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, contenente l'orario, l'itinerario e le



eventuali altre speciali condizioni e cautele;

5. ai fini della presente ordinanza, è definita operazione di carico/scarico ogni operazione dettata da esigenze lavorative, tecniche o commerciali, compresi gli accessi ai cantieri, le operazioni d'installazione/manutenzione/riparazione di manufatti, di strutture o degli stessi veicoli;
6. l'entrata e l'uscita da sedi di attività artigianali, commerciali e industriali insediate all'interno della ZTL VAM 3, con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, sono disciplinate con apposito permesso, avente validità annuale, rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, con l'indicazione dell'orario, dell'itinerario e di eventuali altre speciali condizioni e cautele, previa presentazione di certificato di agibilità della sede e iscrizione alla camera di commercio (oppure domanda di condono con riscontro della data di presentazione all'amministrazione);
7. i conducenti sono tenuti a dimostrare agli organi di controllo che le operazioni di carico/scarico si svolgono effettivamente all'interno della ZTL VAM 3, esibendo, su richiesta degli organi di polizia stradale, idonea documentazione (scheda di trasporto o documento alternativo o equipollente, ove previsti, oppure altra documentazione idonea a dimostrare le località di carico/scarico);
8. il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t che devono accedere a cantieri temporanei ubicati all'interno della ZTL VAM 3 è subordinato al rilascio di specifico permesso avente validità determinata, rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, con l'indicazione dell'orario, dell'itinerario e di eventuali altre speciali condizioni e cautele;
9. i veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali, ai sensi dell'art. 10 del Nuovo codice della strada, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla presente ordinanza e restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
10. i veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168 del Nuovo codice della strada, restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
11. sono esclusi dalle limitazioni i veicoli immatricolati ai sensi degli artt. 12,138 e 177 del D. Lgs. n. 285/1992;
12. sono esclusi dalle limitazioni previste dalla presente ordinanza, i veicoli appartenenti ad enti pubblici o che svolgono servizi pubblici, impiegati in operazioni di carico/scarico interne alla ZTL VAM 3. A carattere esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti categorie:
 - veicoli del Comune di Venezia;
 - veicoli della Regione Veneto;
 - veicoli della Provincia di Venezia;
 - veicoli dello Stato;
 - veicoli di ANAS S.p.A.;



- veicoli di Veneto Strade S.p.A;
- veicoli dei consorzi di bonifica;
- veicoli dei gestori di energia elettrica, acqua, gas;
- veicoli dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
- veicoli dei gestori dei servizi di telecomunicazione;
- veicoli dei gestori dei servizi di soccorso stradale;
- veicoli dei gestori dei servizi di trasporto e raccolta rifiuti del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori delle fognature del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori del verde pubblico del Comune di Venezia;
- veicoli dei gestori della viabilità del Comune di Venezia;
- i veicoli delle imprese appaltatrici di servizi pubblici, purché muniti a bordo di copia di lettera di incarico del gestore titolare della deroga;

Il rilascio di specifici permessi di cui ai punti 3,4, 6 e 8 è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria previsti a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della pratica.

Dalla presente ordinanza è esclusa la Zona a Traffico Limitato del centro abitato di Campalto, istituita con ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2010 e s.m.i. .

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società ASM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità-Settore Mobilità (fax 0415459490), alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma, alla Direzione Polizia Municipale e alla Municipalità in relazione alle competenze sulla viabilità, tramite inoltro di verbale riportante la data e l'ora dell'installazione della segnaletica.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dell'avvenuta installazione e/o rimozione della segnaletica va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo codice della strada.

Mestre, 14 aprile 2011

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Loris Sartori'.